

**Corte di Cassazione, sentenza dell'11 ottobre 2013, n. 23114**

Va innanzitutto ribadito che, per costante e condiviso principio di questa Corte, "In tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è **l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui**" (Cass. 26161/2011).

Al riguardo va premesso che, come chiarito da precedenti statuizioni di questa Corte (v. Cass. 14084/2010 e Cass. 2816/97), la legge 3 maggio 1955 n.407, riferita esplicitamente alle **carovane di facchini**, è intervenuta al fine di porre rimedio agli inconvenienti derivati dalla mancanza di qualsiasi disciplina nel lavoro dei facchini e, in particolare dalla indiscriminata e incontrollata partecipazione di lavoratori disoccupati alle operazioni di facchinaggio, con conseguente inevitabile insorgere di conflitti tra lavoratori professionalmente addetti al settore e lavoratori meramente occasionali; **a tal fine la legge ha appunto regolato il lavoro dei "facchini liberi esercenti", prescrivendo per loro l'iscrizione di cui all'art. 121 del tu. delle leggi P.S. 18 giugno 1931 n. 773, e prevedendo (art. 6) che i facchini potessero associarsi in cooperative o nelle cosiddette carovane o in altro tipo di associazione, sempre che i soci soddisfacessero - anche singolarmente - le condizioni poste dalla legge per l'esercizio di questa attività; siffatti "organismi" si impegnavano a proprio rischio al compimento del servizio per conto del committente, fornendo la mano d'opera, riscuotendo il compenso, retribuendo i singoli facchini e provvedendo a pagare per essi i contributi previdenziali; la "Carovana", in particolare, perseguiva il fine mutualistico della ripartizione del lavoro tra i facchini soci.**

Siffatto quadro legislativo (v. in particolare il rapporto diretto tra Carovana e committenti) in uno con la gestione imprenditoriale della Carovana distinta da quella del soggetto pubblico induce a ritenere sussistente l'autonomia organizzativa ed imprenditoriale della Carovana, sicché i limiti ed i controlli posti dalla gravata sentenza a base del convincimento della insussistenza di detta autonomia organizzativa non sono ricollegabili ad una posizione dell'Amministrazione quale datrice di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato (o, comunque, espressione di un potere di dominio esercitato dall'Amministrazione sui fattori produttivi), né appaiono di grado tale da incidere sulla sussistenza dell'autonomia organizzativa in questione, e sono invece da considerare ordinaria manifestazione della funzione pubblica di vigilanza (necessaria quando soggetti economici privati intervengono in attività dotate di rilevanza pubblica).

*(Dispositivo a cura dello Studio Agostini)*